

ORIGINALE

N. 1107/2011 REG.PROV.COLL.  
N. 01583/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente



**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1583 del 2011, proposto da:  
Francesco Condorelli Caff, Onofrio Crupi, rappresentati e difesi  
dall'avv. Francesco Condorelli Caff, con domicilio eletto presso  
Francesco Condorelli Caff in Catania, largo R. Pilo,14;

***contro***

Comune di Antillo, U.T.G. - Prefettura di Messina;  
Sottocommissione Elettorale Circondariale di Taormina,  
rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato,  
domiciliata per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;

***per l'annullamento***

del provvedimento del 05.05.2001 della sottocommissione  
circondariale elettorale di Taormina, in occasione delle elezioni  
amministrative 2011, di esclusione dalle liste di candidati a

consigliere comunale della lista con contrassegno fiamma tricolore  
destra sociale, collegata a sindaco Onofrio Crupi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Sottocommissione  
Elettorale Circondariale di Taormina;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 maggio 2011 il dott.  
Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel  
verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



#### FATTO e DIRITTO

Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato, e vada pertanto  
rigettato.

Infatti, il D.Lgs.P.Reg. 20.08.60 n. 3, di “approvazione del testo  
unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione  
siciliana”, all’art. 17, comma 3, tuttora vigente, dispone  
inequivocabilmente che “la popolazione del comune è determinata in  
base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento”; e l’ultimo  
censimento effettuato, del 2001, nella specie impone di ritenere che  
la popolazione da considerare del Comune di Antillo sia superiore a  
1.000, e che la presentazione della lista esclusa de qua andasse quindi  
accompagnata dal numero di sottoscrittori previsto.

*Handwritten signature*

Inoltre, il D.P.R. 22.05.2001 n. 276, di approvazione del “regolamento di esecuzione del 14° censimento della popolazione, del censimento generale delle abitazioni e dell'8° censimento dell'industria e dei servizi, a norma dell'art. 37 della L. 17 maggio 1999, n. 144”, all'art. 3, comma 2, precisa che “la popolazione residente censita è considerata popolazione legale”.

E su tale conclusione non influisce in alcun modo la disposizione citata dai ricorrenti, di cui all'art. 7 della l.r. 26.08.92 n. 7, perché si limita a disporre che “nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a mille abitanti”, senza però interferire sul modo in cui la popolazione vada poi calcolata.

Per le stesse ragioni, è manifestamente infondata la questione di incostituzionalità sollevata, perché relativa ad una disposizione (art. 2 del DPR 570/60) che non soltanto non si occupa, come affermato dai ricorrenti, del numero di sottoscrittori, e quindi risulta, sotto il profilo rilevato, irrilevante, ma semmai, al comma 2, ribadisce che “la popolazione è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale”.

In conclusione, il ricorso va rigettato.

In considerazione della complessità della questione giuridica coinvolta, sussistono le eccezionali ragioni che consentono la compensazione delle spese.

P.Q.M.



AS

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Incarica la Segreteria di comunicare la sentenza alle parti, ai sensi dell'art. 129, comma 4, del D.Lgs. 104/2010.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Rosalia Messina, Presidente


Dauno Trebastoni, Primo Referendario, Estensore

Giuseppa Leggio, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**



**IL PRESIDENTE**



DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 9-5-2011

~~IL SEGRETARIO~~

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

**IL DIRETTORE DI SEGRETERIA**

